

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO
SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

XXXXXXXXXXXXX Presidente e Relatore

XXXXXXXXXXXXXE Giudice

XXXXXXXXXXXXX Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1471/2020

- sull'appello n. 1300/2019

depositato il 28/02/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 19107/2018 Sez. 42 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

(...)

difeso da:

(...)

proposto dall'appellante:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:

(...)

AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) ALTRI TRIBUTI 1993

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 22 ottobre 2018 la Commissione tributaria provinciale di Roma - sezione 42 - ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente (...) avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. (...), per complessivi euro 40.767,75, conseguente alla notifica di n. 10 cartelle esattoriali che sarebbero state notificate tra il 2001 e il 2009.

A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente eccepiva diffuse eccepiva l'inesistenza e/o nullità della relata di notifica dell'avviso di intimazione di pagamento; illegittimità dell'avviso per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento; mancata allegazione delle cartelle e difetto di motivazione; prescrizione dei crediti tributari; nullità, invalidità, inefficacia e infondatezza del provvedimento impugnato per mancata indicazione dei presupposti in fatto e per carenza di prova; nullità e/o illegittimità del provvedimento opposto per violazione dei principi fondamentali recati

dallo statuto del contribuente.

Concludeva, in via principale, per l'illegittimità in diritto ed in fatto dell'impugnato avviso e, in via sussidiaria e subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione delle doglianze sollevate, per la rideterminazione del quantum accertato.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione rimaneva contumace.

I Giudici di prime cure dichiaravano la fondatezza del ricorso disponendo che: "l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituendosi ha omesso di fornire qualsiasi elemento a sostegno della legittimità della pretesa azionata con l'atto in questa sede oggetto di gravame. Pertanto in assenza di idonea e necessaria prova le doglianze di parte risultano fondate con condanna della parte pubblica alla rifusione delle spese processuali in favore della odierna ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 150,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario".

Avverso tale pronuncia ha appellato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e per l'effetto dichiarare, in via preliminare, la cessata materia del contendere limitatamente alle cartelle contraddistinte dai nn. (...); sempre in via preliminare, chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge e nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari del presente grado di giudizio e con compensazione delle spese del primo grado di giudizio o in subordine con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Ha controdedotto la contribuente, chiedendo il rigetto del gravame opposto ritenuto infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.

Nel contesto chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alle medesime cartelle testé richiamate nell'appello dell'Agente della riscossione.

Tutto ciò premesso, ritengono i Giudici che l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione debba essere respinto per le motivazioni di seguito esposte.

Va rigettata la questione preliminare sollevata dall'appellante con riferimento alla tempestività del ricorso introduttivo, atteso che lo stesso risulta presentato nel rispetto dei statuti dall'art. 21, D.Lgs. 546/1992, ovverosia 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Avuto riguardo alle seguenti cartelle, sottese all'avviso di ingiunzione di pagamento impugnato:

- 1) (...);
- 2) (...);
- 3) (...);
- 4) (...);

5) (...),

il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in quanto le stesse, nelle more del procedimento, sono state oggetto di annullamento ex lege da parte dell'Agente della riscossione, a seguito dell'entrata in vigore, in data 24 ottobre 2018, della norma contenuta nell'articolo 4 del decreto legge 119/18, convertito dalla Legge n. 136/2018, che ha previsto lo stralcio dei debiti fino ad euro 1.000,00, affidati all'Agente di riscossione relativi agli anni dal 2000 al 2010.

Per le restanti cartelle esattoriali di seguito elencate:

- 1) numero (...), dell'importo complessivo di euro 10.944,82, relativa a tributo anno 1994, notificata il 23.06.2001;
- 2) numero (...), dell'importo complessivo di euro 13.192,61, relativa a tributo anno 1995, notificata il 10.02.2003;
- 3) numero (...), dell'importo complessivo di euro 8.527,78, relativa a tributi anno 1996, notificata il 17.12.2003;
- 4) numero (...), dell'importo complessivo di euro 2.569,29, relativa a tributi anno 2007, notificata il 09.03.2009;
- 5) numero (...), dell'importo complessivo di euro 1.097,77, relativa a tributi anno 2008. notificata il 27.07.2009.

il Collegio intende conformarsi all'indirizzo sancito dalle SS.UU. della Corte Suprema con sentenza n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla Cassazione Sezione V - n. 30362/2018, secondo cui il termine prescrizione per i tributi erariali e non erariali è comunque di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso.

Ne deriva che nella specie, considerato che l'avviso di intimazione di pagamento sopravveniva solo in data 3 ottobre 2017, i crediti oggetto di causa, non essendo stati nel frattempo compiuti tempestivamente altri atti interruttivi, sono da dichiararsi prescritti.

Orbene, non resta che respingere l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.

Trattandosi di questione di controvertibile definizione, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Spese compensate.

Roma, 7 novembre 2019.

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2020.